Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2004 DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2004

che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

(GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1965/2004 della Commissione del 15 novembre 2004	L 339	4	16.11.2004
►**M2**	Regolamento (CE) n. 2233/2004 della Commissione del 22 dicembre 2004	L 379	75	24.12.2004

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2004 DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2004

che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/694/PESC relativa all'adozione di ulteriori misure a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ([1]),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) è stato istituito in virtù delle risoluzioni 808 e 827 (1993) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che si fondano sul capitolo VII della Carta dell'ONU. L'ICTY ha la facoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1991. Il Consiglio di sicurezza ha sostenuto che le diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario verificatesi nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentavano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e che l'istituzione, come misura ad hoc, di un tribunale internazionale e i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale avrebbero contribuito alla restaurazione e al mantenimento della pace.

(2) Il 28 agosto 2003, la risoluzione 1503 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto all'ICTY di completare il mandato entro il 2010 e a tutti gli Stati di intensificare la cooperazione con l'ICTY, di fornire tutta l'assistenza necessaria e, in particolare, di consegnare all'ICTY tutti gli imputati latitanti.

(3) La posizione comune 2004/694/PESC prevede che alcuni fondi e risorse economiche siano congelati per contribuire all'attuazione effettiva del mandato dell'ICTY. Queste misure restrittive dovrebbero essere utilizzate in modo tale da controllare tutte le transazioni che riguardano i fondi e le risorse economiche delle persone imputate dall'ICTY che sono ancora latitanti e neutralizzare ogni forma di sostegno che esse potrebbero ricevere dall'interno della Comunità.

(4) Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria nell'ambito della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(5) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.

(6) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(7) Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio a adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche, nei confronti di paesi terzi. Le misure previste nel

([1]) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere siffatto obiettivo della Comunità e l'articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

 a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

 b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

 c) valori mobiliari e titoli di credito, compresi partecipazioni e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni non garantite e contratti derivati, negoziati a livello pubblico o privato;

 d) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

 e) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;

 f) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

 g) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;

 h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

2) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, variazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

3) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

4) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche accusate dall'ICTY elencate nell'allegato I, o da esse detenuti.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche elencate nell'allegato I.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼B

Articolo 3

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:

a) i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un privilegio costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima del 14 ottobre 2004 o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale resa prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti privilegiati o riconosciuti validi nella sentenza, entro i limiti definiti dalle leggi e dalle normative applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti;

c) il privilegio o la sentenza non sono a vantaggio di una persona, entità o organismo figurante nell'allegato I;

d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico nello Stato membro in questione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

i) interessi o altri profitti legati a tali conti; ovvero

ii) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data a decorrere dalla quale tali conti sono soggetti al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 2, non impedisce operazioni di accreditamento sui conti congelati da parte di istituti finanziari che ricevono fondi

▼B

trasferiti da terzi sul conto della persona o dell'entità che figura nell'elenco, a condizione che anche gli importi accreditati siano congelati. Gli istituti finanziari informano immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 7

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o il rifiuto di renderli disponibili, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che vi è stata negligenza.

Articolo 9

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso in relazione al presente regolamento, in particolare quelle concernenti i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 10

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni del Consiglio relative all'attuazione della posizione comune 2004/694/PESC; e

b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche delle stesse.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

▼B

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

▼M1

Elenco delle persone di cui all'articolo 2

1) Borovcanin, Ljubomir. Data di nascita: 27.2.1960. Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

2) Borovnica, Goran. Data di nascita: 15.8.1965. Luogo di nascita: Kozarac, Municipality of Prijedor, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

▼M2

▼M1

4) Djordjevic, Vlastimir. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

5) Gotovina, Ante. Data di nascita: 12.10.1955. Luogo di nascita: Isola di Pasman, Municipality of Zadar, Repubblica della Croazia. Nazionalità: a) croata, b) francese.

6) Hadzic, Goran. Data di nascita: 7.9.1958. Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica della Croazia. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

7) Jankovic, Gojko. Data di nascita: 31.10.1954. Luogo di nascita: Trbuse, Municipality of Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

8) Karadžić, Radovan. Data di nascita: 19.6.1945. Luogo di nascita: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

9) Lazarevic, Vladimir. Data di nascita: 23.3.1949. Luogo di nascita: Grncar, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

10) Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

11) Lukic, Sredoje. Data di nascita: 5.4.1961. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

12) Lukic, Sreten. Data di nascita: 28.3.1955. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

▼M2

▼M1

14) Mladić, Ratko. Data di nascita: 12.3.1942. Luogo di nascita: Bozanovici, Municipality of Kalinovik, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

15) Nikolic, Drago. Data di nascita: 9.11.1957. Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

16) Pandurevic, Vinko. Data di nascita: 25.6.1959. Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

17) Pavkovic, Nebojsa. Data di nascita: 10.4.1946. Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

18) Popovic, Vujadin. Data di nascita: 14.3.1957. Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

19) Todovic, Savo. Data di nascita: 11.12.1952. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

20) Zelenovic, Dragan. Data di nascita: 12.2.1961. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

21) Zupljanin, Stojan. Data di nascita: 22.9.1951. Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

▼B

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Egmont 1
Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19
B-1000 Bruxelles/Brussel

Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën
Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie
Avenue des Arts/Kunstlaan 30
B-1040 Bruxelles/Brussel
Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65
Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. Box 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 25704 4501
Fax: +420 25704 4502

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and Construction
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
E-mail: ebst@ebst.dk

GERMANIA

Per il congelamento dei fondi:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889 3800
Fax: (49-89) 350163 3800

Per le merci:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 9 08-0
Fax: (49-6196) 9 08-800

ESTONIA

Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: (372-6) 680 500
Faks: (372-6) 680 501

GRECIA

A. *Congelamento delle attività*

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str.
GR-101 80 Athens
Tel. (30-210) 33 32 786
Fax (30-210) 33 32 810

▼B

A. *Δέσμευση κεφαλαίων*

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση: Νίκης 5
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-210) 33 32 786
Φαξ (30-210) 33 32 810

B. *Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni*

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address: 1 Kornaroy Str.
GR-105 63 Athens
Tel. (30-210) 32 86 401-3
Fax (30-210) 32 86 404

B. *Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών*

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Διεύθυνση: Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (30-210) 32 86 401-3
Φαξ (30-210) 32 86 404

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33-1) 44 74 48 93
Télécopieur (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Téléphone (33-1) 44 87 72 85
Télécopieur (33-1) 53 18 96 37

Ministère des affaires étrangères

— Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Téléphone (33-1) 43 17 44 52
Télécopieur (33-1) 43 17 56 95

— Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la politique étrangère et de sécurité commune
Téléphone (33-1) 43 17 45 16
Télécopieur (33-1) 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: 00353 1 6716666
Fax: 00353 1 6798882

▼B

Department of Foreign Affairs
United Nations Section
79-80 St Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Tel.: 00353 1 4780822
Fax: 00353 1 4082165

ITALIA

Ministero degli Affari esteri
Direzione generale per i paesi dell'Europa
Ufficio III
Piazzale della Farnesina, 1
I-00194 Roma
Tel. (39) 06 36 91 22 78
Fax (39) 06 323 58 33

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza finanziaria
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 47 61 39 42
Fax (39) 06 47 61 30 32

CIPRO

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS
Tel. 357 22 889 115
Fax 357 22 667498
Address: Apelli Street 1
1403 Nicosia, Cyprus

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV-1395
Tel. (371) 7016 201
Fakss (371) 7828 121

LITUANIA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593
Faks. (+370) 5 2313090
El. paštas: urm@urm.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Šermukšnių st. 3
LT-01106 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370) 5 271 74 47
Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05
Faks. (+370) 5 262 18 26
El. paštas: info@fntt.lt

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Direction des relations internationales
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 46
Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Téléphone (352) 478 27 12
Télécopieur (352) 47 52 41

▼B

UNGHERIA

Ministry of Interior
József Attila utca 2/4.
H-1051 Budapest
Hungary
Tel. +36 (1) 441-1000
Fax +36 (1) 441-1437

Belügyminisztérium
József Attila utca 2/4.
H-1051 Budapest
Magyarország
Tel. +36 (1) 441-1000
Fax +36 (1) 441-1437

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 245705
Fax: +356 21 25 15 20

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Tel. 0031 703428997
Fax 0031 703427984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (+43-1) 404 20-00
Fax (+43-1) 40420-73 99

POLONIA

Autorità di coordinamento:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno-Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Polska
Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348
Fax (+48 22) 523 8329

Congelamento delle attività:

Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Polska
Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87
Fax (+48 22) 694 54 50

Assistenza giudiziaria:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Postępowania Przygotowawczego – Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Polska
Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661
Fax (+48 22) 621 70 06

▼B

Circolazione delle persone:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Straż Graniczna
02-514 Warszawa
Tel. (+48 22) 845 40 71
Fax (+48 22) 844 62 87

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351) 21 394 60 72
Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351) 21 882 32 40/47
Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel. + 386 1 369 52 00
Telefaks + 386 1 369 57 83
E-pošta: gp.mp@gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel. + 386 1 478 20 00
Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41
E-pošta: info.mzz@gov.si

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky
Štefanovičova 5
P. O. Box 82
817 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel: (421-2) 59 58 1111
Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P. (358-9) 16 00 5
F. (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

Riksförsäkringsverket (RFV)
S-103 51 Stockholm
Tfn (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

REGNO UNITO

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London
SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel.: (44 20) 7270 5977/5323
Fax: (44 20) 7270 5430
E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

▼B

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int